

**ams**

**Azienda Comunale di Stabio**  
**Sezione gas**  
Via Rognago 6, 6855 Stabio



## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E TASSE DELL'AZIENDA DI GAS NATURALE**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
Art. 1:	Azienda .....	5
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione.....	5
Art. 3:	Compiti dell'azienda .....	5
Art. 4:	Basi legali .....	5
Art. 5:	Comprensorio di distribuzione .....	6
Art. 6:	Utilizzo di proprietà private e servitù .....	6
<b>3.</b>	<b>RETE DI DISTRIBUZIONE.....</b>	<b>6</b>
Art. 7:	Componenti .....	6
Art. 8:	Pianificazione.....	6
Art. 9:	Informazione preventiva e rilievo.....	7
Art. 10:	Aspetti costruttivi .....	7
Art. 11:	Accesso ed esercizio .....	7
<b>4.</b>	<b>ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI .....</b>	<b>7</b>
Art. 12:	Definizione.....	7
Art. 13:	Condizioni tecniche .....	7
Art. 14:	Proprietà dell'allacciamento e della dorsale .....	7
Art. 15:	Domanda di allacciamento .....	8
Art. 16:	Potenziamento .....	8
Art. 17:	Realizzazione .....	8
Art. 18:	Rifiuto di allacciamento .....	8
Art. 19:	Sostituzione allacciamento e dorsale .....	9
Art. 20:	Durata di vita .....	9
Art. 21:	Manutenzione allacciamento e dorsale .....	9
Art. 22:	Modalità di intervento.....	9
Art. 23:	Messa fuori esercizio .....	9
<b>5.</b>	<b>INSTALLAZIONI .....</b>	<b>10</b>
Art. 24:	Installatore .....	10
Art. 25:	Apparecchi.....	10
Art. 26:	Esecuzione e manutenzione installazioni interne .....	10
Art. 27:	Controllo.....	10
Art. 28:	Collaudo.....	10
Art. 29:	Dovere di informazione .....	11
Art. 30:	Responsabilità .....	11
<b>6.</b>	<b>CONDIZIONI PER LA FORNITURA .....</b>	<b>12</b>
Art. 31:	Contratto .....	12
Art. 32:	Regolarità della fornitura .....	12
Art. 33:	Limitazioni o sospensione.....	12
Art. 34:	Sospensione della fornitura per clienti singoli .....	12
Art. 35:	Responsabilità .....	13
Art. 36:	Cessione dell'energia .....	13
Art. 37:	Richiesta o cambiamenti nella fornitura .....	13
Art. 38:	Disdetta .....	13
Art. 39:	Prelievo abusivo .....	14
Art. 40:	Debitore.....	14

<b>7.</b>	<b>CONTATORI E MISURA DEL CONSUMO .....</b>	<b>14</b>
Art. 41:	Apparecchi di misura .....	14
Art. 42:	Esecuzione .....	15
Art. 43:	Misura del consumo .....	15
Art. 44:	Guasti e manomissioni agli apparecchi di misura.....	15
Art. 45:	Verifica dei contatori .....	15
Art. 46:	Errori di misura .....	16
Art. 47:	Contatori centralizzati .....	16
Art. 48:	Contatori in derivazione (sottocontatori).....	16
Art. 49:	Responsabilità .....	16
<b>8.</b>	<b>FINANZIAMENTO E TARIFFE .....</b>	<b>17</b>
Art. 50:	Autonomia finanziaria .....	17
Art. 51:	Copertura dei costi .....	17
Art. 52:	Spese per le condotte principali .....	17
Art. 53:	Costi d'allacciamento.....	17
Art. 54:	Altri costi di allacciamento .....	17
Art. 55:	Costi dorsale .....	18
Art. 56:	Determinazione delle tasse .....	18
Art. 57:	Tassa d'allacciamento.....	18
Art. 58:	Tassa di utilizzazione .....	19
Art. 59:	Prelievo delle tasse di utilizzazione .....	20
Art. 60:	Tassa di collaudo .....	20
Art. 61:	Esecuzione incasso .....	20
Art. 62:	Scadenza e prescrizione .....	20
Art. 63:	Cauzioni .....	20
Art. 64:	Costi amministrativi e prestazioni particolari.....	21
<b>9.</b>	<b>ASPETTI LEGALI.....</b>	<b>21</b>
Art. 65:	Infrazioni.....	21
Art. 66:	Contestazioni e procedure .....	21
Art. 67:	Diritto applicabile, tribunali e foro .....	22
Art. 68:	Entrata in vigore .....	22

## 1. DEFINIZIONI

Abbonato	è l'intestatario del contatore. Di regola, ma non necessariamente, coincide con il cliente;
Azienda	ams, Sezione gas, via Rognago 6, 6855 Stabio;
Cliente	colui che ha un rapporto commerciale con l'azienda;
Condotte di distribuzione	condotta senza utenti finali diretti (di regola su suolo pubblico), che serve per il trasporto e la distribuzione e da cui partono le condotte di allacciamento;
Contatore	apparecchio che misura volume di gas fornito all'abbonato;
Distribuzione	prestazione di trasporto del gas tramite le reti di distribuzione e gli allacciamenti fino al cliente/abbonato;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Fornitura	vendita e consegna di gas al dettaglio;
Gas	gas naturale di tipo H (SSIGA Direttiva G1).
Installatore concessionario	nel rispetto delle direttive della SSIGA G1 e GW102, hanno diritto ad eseguire installazioni del gas unicamente le imprese in possesso di un'autorizzazione dell'azienda o rilasciata dalla SSIGA;
Installazione interna	installazioni tecniche a valle dell'organo di chiusura principale o della parete interna del muro perimetrale dell'edificio (installazione interna);
Organi di arresto	dispositivo atto ad interrompere il flusso del gas;
SSIGA	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo;
Manutenzione	lavoro di ripristino, di riparazione o di sostituzione di apparecchi o condotte non più conformi alle disposizioni legali e alle direttive SSIGA.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: Azienda

L'azienda è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, amministrata dal Municipio e sottoposta alla vigilanza del Consiglio comunale.

La sua organizzazione è disciplinata dal Regolamento dell'Azienda comunale.

### Art. 2: Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra l'azienda e i clienti nel campo della distribuzione e della fornitura di gas, in particolare per quanto riguarda le condizioni, le modalità di fornitura e/o il trasporto di gas, di allacciamento, nonché gli aspetti commerciali (tariffe).

Il presente regolamento include altresì al suo interno i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle infrastrutture della rete gas dell'azienda e ne regola i rapporti con i terzi.

### Art. 3: Compiti dell'azienda

L'azienda

- a) provvede alla costruzione ed alla manutenzione delle condotte di distribuzione nel comprensorio di distribuzione;
- b) assicura la distribuzione del gas nella zona di distribuzione definita nel presente regolamento, nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche e in conformità alle condizioni previste negli articoli seguenti, applicando le vigenti tariffe.
- c) provvede ad assicurare che il gas sia distribuito, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dai clienti e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli Artt. 33 e 34).

### Art. 4: Basi legali

Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura di gas (Art. 58), costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'azienda e i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e i clienti.

L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di gas, implicano l'accettazione del presente regolamento, delle direttive del settore, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente regolamento e delle tariffe in vigore. Questi documenti possono essere consultati e scaricati dal sito internet dell'azienda.

Il presente regolamento e i relativi allegati possono essere modificati dal Legislativo comunale. In caso di divergenze tra l'esemplare cartaceo in possesso del cliente e quello pubblicato dall'azienda, fa stato la versione in vigore a quel momento.

In casi particolari, quali grande distanza dalla rete del gas e/o richiesta di allacciamento alla rete alta pressione 1 (cfr. Art. 7) e/o allacciamenti temporanei, l'azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento in deroga al presente regolamento e alle tariffe in vigore.

Restano riservate le normative internazionali, federali e cantonali ed eventualmente comunali, applicabili in materia e le direttive del settore emanate dalla SSIGA.

**Art. 5: Compensorio di distribuzione**

Il presente regolamento si applica al compensorio di distribuzione dell'azienda.

L'azienda ha l'esclusiva per la distribuzione di gas su tutto il territorio da essa alimentato, conformemente alla legge e/o sulla base di un'apposita convenzione.

L'azienda fornisce il gas nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

**Art. 6: Utilizzo di proprietà private e servitù**

Ogni titolare di un allacciamento è tenuto a tollerare sul proprio fondo la posa e l'attraversamento di componenti della rete di distribuzione e/o di dorsali, e a permettere, laddove necessaria, la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.

Il titolare dell'allacciamento ha inoltre l'obbligo di consentire all'azienda l'accesso in ogni momento al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta ciò fosse necessario per i suddetti lavori.

A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.

Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta di autorizzazione e della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione all'Ufficio registri;
- d) il testo della convenzione dovrà contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta comprese le indispensabili strutture ed altre opere accessorie, nonché il diritto di passo. Un esemplare della convenzione iscritta dovrà essere notificata all'azienda prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

Restano riservati gli Artt. 676, 691, 693 e 742 CCS.

L'azienda può inoltre fare capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

**3. RETE DI DISTRIBUZIONE****Art. 7: Componenti**

La rete di distribuzione è costituita da condotte con intervalli di pressione d'esercizio secondo la SSIGA in alta pressione 1 (tra 1 e 5 bar), in media pressione ( $>100$  mbar e  $<1$  bar) e in bassa pressione ( $\leq 100$  mbar), da cabine di regolazione di pressione e/o misura, nonché da organi di arresto, installati di regola, ma non solo, sull'area pubblica, che consentono al trasporto e alla regolazione del gas alle installazioni ad essa collegate.

**Art. 8: Pianificazione**

La rete dell'azienda è realizzata in base ad una pianificazione interna che tiene conto, in particolare, del potenziale sviluppo dei consumi, degli aspetti tecnici, geografici e finanziari.

**Art. 9: Informazione preventiva e rilievo**

Il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi i lavori di scavo sull'area pubblica o privata deve preventivamente richiedere presso l'azienda i piani delle sottostrutture di loro competenza. La responsabilità di eventuali danni rimane del proprietario.

Prima del riempimento dello scavo il proprietario deve coordinare con l'azienda un sopraluogo, affinché le condotte possano essere controllate e rilevate da essa.

**Art. 10: Aspetti costruttivi**

Tenendo conto delle proprie esigenze, l'azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, la pressione di distribuzione, i tracciati e le modalità di posa delle condotte e degli impianti annessi, in conformità alle disposizioni federali, cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza dell'azienda o di terzi da essa incaricati.

**Art. 11: Accesso ed esercizio**

Il diritto di accedere e compiere manovre sugli impianti della rete di distribuzione spetta esclusivamente alle persone espressamente autorizzate dall'azienda.

In caso di violazione del precedente capoverso, l'azienda si riserva di prendere tutte le misure sanzionatorie applicabili al caso concreto, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice penale svizzero. Restano riservate le azioni di risarcimento dell'azienda per il danno subito.

**4. ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI****Art. 12: Definizione**

Segmento di condotta che va dalla condotta di distribuzione al primo organo di chiusura compreso (valvola principale) all'interno dell'edificio. In caso di condotte di allacciamento senza organo di chiusura principale all'interno dell'edificio è considerata come confine la parete interna del muro perimetrale dell'edificio.

**Art. 13: Condizioni tecniche**

Ogni edificio avrà, di regola, un allacciamento separato. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo a una dorsale.

Per ogni allacciamento o dorsale viene posato un organo di arresto, per quanto possibile su suolo pubblico e prossimo alla rete di distribuzione.

L'azienda stabilisce il punto di introduzione nella rete di distribuzione e nello stabile, le caratteristiche tecniche dell'allacciamento o della dorsale tenendo conto per quanto possibile delle esigenze indicate nella domanda di allacciamento. Eventuali modifiche necessarie al corretto funzionamento dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

**Art. 14: Proprietà dell'allacciamento e della dorsale**

La parte dell'allacciamento fino all'organo di arresto principale rimane di proprietà dell'azienda, mentre la parte rimanente al titolare dell'allacciamento, fatta eccezione del contatore del gas che rimane di proprietà dell'azienda.

La dorsale è di proprietà dell'azienda.

**Art. 15: Domanda di allacciamento**

Nuovi allacciamenti, modifiche, ampliamenti o rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richiesti all'azienda tramite l'apposito formulario, e da essa autorizzati.

Tali richieste devono essere inoltrate da un Installatore concessionario e sottoscritte dal titolare dell'allacciamento.

L'azienda può porre particolari condizioni per quanto concerne il tipo di riscaldamento e la sua regolazione, o per speciali applicazioni tecniche, per motivi di ordine tecnico e/o economico.

Il rilascio di singole autorizzazioni di allacciamento non obbliga l'azienda a rilasciarne altre né ad estendere o potenziare quelle esistenti.

**Art. 16: Potenziamento**

In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti (cfr. Art. 15).

**Art. 17: Realizzazione**

Di regola l'allacciamento viene realizzato da Installatori concessionari espressamente autorizzati dall'azienda.

L'azienda può assumere l'esecuzione, totale o parziale dell'allacciamento. In questi casi, l'azienda realizza l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti, allorquando tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute, con particolare riferimento all'ottenimento dei permessi di costruzione.

L'azienda garantisce la regolare e conforme esecuzione delle opere di allacciamento, provvedendo a sostituire a proprie spese, per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla messa in esercizio, il materiale e gli impianti che si riveleranno difettosi.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono eseguite a proprie spese dal titolare dell'allacciamento.

**Art. 18: Rifiuto di allacciamento**

L'azienda può rifiutare un allacciamento in particolare allorquando le installazioni o gli apparecchi previsti:

- a) non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche direttive della SSIGA e ad altre normative di legge vigenti in materia;
- b) perturbano o possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'azienda;
- c) vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono installatori concessionari.

I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati al cpv. precedente e derivanti dalla relativa messa in conformità della richiesta, sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Queste disposizioni si applicano analogamente a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di cambiamento di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

**Art. 19: Sostituzione allacciamento e dorsale**

Qualora per un riassetto generale della rete nella zona, l'allacciamento o la dorsale non offrissero più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, è facoltà dell'azienda decidere di intervenire per la relativa sostituzione. In particolare nei seguenti casi:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'allacciamento;
- d) ripetute perdite;
- e) altri motivi di ordine tecnico.

I relativi costi di sostituzione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 8 Finanziamento e tariffe. In particolare questi costi sono posti integralmente a carico del titolare dell'allacciamento, sia su suolo pubblico che privato e/o di chi è allacciato alla dorsale.

**Art. 20: Durata di vita**

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 50 (cinquanta) anni.

**Art. 21: Manutenzione allacciamento e dorsale**

È facoltà dell'azienda, decidere di intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) ripetute perdite;
- d) altri motivi di ordine tecnico.

Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà dell'azienda (ivi compreso le dorsali) sono integralmente a carico dell'azienda.

**Art. 22: Modalità di intervento**

Di regola il titolare dell'allacciamento e l'abbonato vengono preventivamente informati in merito all'intervento di manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento e/o della dorsale.

Restano riservati i casi d'urgenza.

Nei casi in cui il titolare dell'allacciamento non ottempera alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, l'azienda procede ai sensi del Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

**Art. 23: Messa fuori esercizio**

Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, in caso di demolizione o ristrutturazione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, l'azienda provvede alla dismissione dello stesso dalla condotta di distribuzione di regola a confine della proprietà pubblica. Le relative spese sono poste a carico del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto nel Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

## 5. INSTALLAZIONI

### **Art. 24: Installatore**

Per la posa di apparecchi o l'esecuzione di installazioni il titolare di un allacciamento e/o cliente e/o abbonato devono far capo unicamente ad un installatore concessionario.

### **Art. 25: Apparecchi**

Sono ammessi ogni genere di apparecchi di consumo, purché conformi alle direttive della SSIGA, adatti all'utilizzazione del tipo di gas distribuito dall'azienda ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni od abbassamenti anormali della pressione nella rete di distribuzione.

### **Art. 26: Esecuzione e manutenzione installazioni interne**

L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento, che dovrà farli eseguire da Installatori concessionari.

Gli installatori concessionari devono presentare per iscritto con gli appositi moduli le domande concernenti l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento delle installazioni interne, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura e di controllo.

Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'azienda e mantenuti costantemente in buono stato, riparando immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. I costi per questi interventi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

L'azienda ha il diritto di mettere fuori servizio o di sigillare senza preavviso alcuno qualsiasi installazione interna difettosa e tale da presentare rischi di esplosione o da mettere in pericolo persone o cose. In questa evenienza l'azienda comunica tempestivamente per iscritto al cliente e al titolare dell'allacciamento le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.

### **Art. 27: Controllo**

Il titolare dell'allacciamento è tenuto a osservare le raccomandazioni della SSIGA per quanto concerne gli impianti interni.

L'azienda può eseguire il controllo degli impianti interni per conto del titolare dell'allacciamento. In ogni caso gli incaricati dell'azienda devono poter accedere in ogni momento agli stabili per il controllo delle installazioni interne, degli apparecchi di consumo e per il rilievo dei contatori.

Il controllo delle installazioni interne e le revisioni periodiche non escludono, né riducono in alcun modo la responsabilità dell'installatore e del titolare dell'allacciamento.

Nel caso di installazioni interne eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. In caso di inadempienza si applica l'Art. 34.

### **Art. 28: Collaudo**

L'azienda, o un terzo incaricato da essa, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio, essa può rifiutare l'alimentazione di installazioni interne che non rispondono alle condizioni previste dal presente regolamento.

Solo quando l'impianto è collaudato o non presenta dei difetti l'azienda mette in servizio l'allacciamento con la posa del contatore.

Tutti i costi supplementari derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento. Eventuali spese per un secondo collaudo sono poste a carico dell'installatore.

L'azienda non si assume alcuna garanzia per le installazioni interne realizzate dall'installatore e per gli apparecchi di consumo posati.

Le spese di collaudo sono specificate nel Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

#### **Art. 29: Doveri di informazione**

Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o il cliente e/o il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'azienda, in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento ed alle caratteristiche del gas distribuito.

Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati preventivamente e per iscritto all'azienda.

Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato sono tenuti a notificare all'azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze dirette o indirette alle infrastrutture dell'azienda o causare problemi di sicurezza.

Tutti i costi che dovessero derivare all'azienda dalla mancata comunicazione di quanto previsto dai capoversi precedenti, saranno addebitati al titolare dell'allacciamento e/o all'abbonato per quanto di loro spettanza e responsabilità.

#### **Art. 30: Responsabilità**

Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o il cliente rispondono, ognuno per quanto di propria spettanza e responsabilità, nei confronti dell'azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni interne.

Nei casi in cui non si riesca a stabilire appieno le varie responsabilità, il titolare dell'allacciamento e/o abbonato e/o il cliente, rispondono solidamente nei confronti dell'azienda.

## 6. CONDIZIONI PER LA FORNITURA

### **Art. 31: Contratto**

Con l'accettazione da parte dell'azienda delle domande di allacciamento si perfeziona il contratto di fornitura, alle condizioni da lei poste, retto dal presente regolamento e dal tariffario vigente.

### **Art. 32: Regolarità della fornitura**

La fornitura di gas avviene solo dopo la posa del contatore.

La fornitura di gas avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali di pressione e del potere calorifico, riservate particolari disposizioni contrattuali. L'azienda prescrive il tipo di gas, il suo potere calorifico e la sua pressione di distribuzione.

### **Art. 33: Limitazioni o sospensione**

L'azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di gas nei casi seguenti:

- a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
- b) eventi straordinari quali incendi, inondazioni, esplosioni, perturbazioni e sovraccarico della rete, ecc.;
- c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, guasti, ampliamento della rete e interruzione di fornitura di materia prima necessaria per la produzione del gas da parte del fornitore;
- d) penuria di energia, nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del paese;
- e) interruzioni o limitazioni della fornitura da parte del fornitore;
- f) imposizione delle autorità competenti.

L'azienda terrà conto in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni degli utenti e laddove possibile a limitare la durata delle interruzioni.

Interruzioni o restrizioni prolungate e prevedibili, verranno di norma annunciate in precedenza agli abbonati e/o titolari dell'allacciamento. È compito dell'abbonato e/o titolare dell'allacciamento avvisare tempestivamente gli inquilini dell'evento.

### **Art. 34: Sospensione della fornitura per clienti singoli <sup>1</sup>**

Oltre che nei casi già citati l'azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di gas con preavviso scritto, quando il cliente o chi per esso:

- a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) sottrae o consuma illecitamente gas, contravvenendo alla legge e alle tariffe;
- c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'azienda l'accesso all'installazione interna;
- d) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'azienda;
- e) non presenta/deposita la cauzione richiesta. Si rinvia all'art. 63 punto 3;
- f) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.

<sup>1</sup> Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 15 giugno 2022.

**Art. 35: Responsabilità**

L'abbonato e/o il titolare dell'allacciamento e/o il cliente sono tenuti a prendere tutte quelle disposizioni atte ad evitare danni diretti o indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ripristino dell'erogazione come pure da oscillazioni anormali della pressione o del potere calorifico.

L'abbonato e/o il titolare dell'allacciamento e/o il cliente non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causate da variazioni di pressione o potere calorifico come pure da interruzioni, limitazioni e ripristino della fornitura di gas. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'azienda (e di conseguenza ogni richiesta di indennizzo) a seguito di eventi o sospensioni di fornitura, nei casi esposti qui sopra e agli Artt. 33 e 34.

Interruzioni della fornitura di gas per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto unicamente alla riduzione proporzionale di eventuali indennità forfettarie.

Per contro gli importi fissi (tasse d'abbonamento) rimangono in ogni caso invariati.

**Art. 36: Cessione dell'energia**

L'abbonato e/o il cliente e/o il titolare dell'allacciamento non hanno diritto di cedere il gas a terzi o deviarlo verso altre destinazioni senza l'autorizzazione dell'azienda.

È fatta eccezione per i sublocatori in genere oppure per i locatori di uno stabile sprovvisto di contatore centralizzato, i quali non sono considerati utenti ai sensi del presente regolamento.

L'utente che cede il gas a terzi non può applicare tariffe maggiorate.

**Art. 37: Richiesta o cambiamenti nella fornitura**

La richiesta di fornitura di gas o di modifica dell'allacciamento deve essere effettuata con il formulario messo a disposizione dall'azienda. La disdetta dell'allacciamento e il trasferimento dell'abbonato e/o del cliente devono essere inoltrate all'azienda per iscritto oppure per e-mail. La richiesta dovrà indicare l'indirizzo esatto del cliente al nuovo domicilio, l'oggetto (punto di fornitura) da disattivare e la data del trapasso.

Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all'azienda. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del cliente.

Il cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso. Tutte le richieste sono trattate ed evase dall'azienda il prima possibile.

Tutti i costi derivanti dalle operazioni di cui sopra sono a carico di chi ne fa la richiesta secondo quanto indicato nel Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

**Art. 38: Disdetta**

L'abbonato e/o il cliente possono disdire il contratto di fornitura per iscritto, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo dell'azienda.

**Art. 39: Prelievo abusivo**

Chiunque preleva gas senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire all'azienda il danno cagionato.

Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto;
- c) utilizzando la fornitura per altri scopi rispetto a quelli previsti dalla categoria tariffale attribuita;
- d) utilizzando impianti non notificati né approvati dall'azienda.

Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e sanzioni previste al Capitolo 8 Finanziamento e tariffe. Resta riservata l'azione giudiziaria.

**Art. 40: Debitore**

Debitore nei confronti dell'azienda è colui che richiede la fornitura di gas sino al momento in cui ha effetto la disdetta.

Il cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell'azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta restano a carico del cliente.

Il titolare dell'allacciamento è comunque responsabile nei confronti dell'azienda del consumo di gas e di qualsiasi altro canone tariffario concernente eventuali locali non affittati od impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'azienda per mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, per i quali non è stata notificata regolare disdetta, non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento e/o degli altri costi fissi.

**7. CONTATORI E MISURA DEL CONSUMO****Art. 41: Apparecchi di misura**

I contatori e gli altri apparecchi di misura e di comando che sono necessari, vengono forniti e installati dall'azienda e restano di sua proprietà.

Le spese di manutenzione, di revisione e di montaggio dei contatori e degli apparecchi di controllo sono a carico dell'azienda.

**Art. 42: Esecuzione**

Il titolare dell'allacciamento, deve far eseguire a proprie spese, e secondo le istruzioni dell'azienda, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di controllo e deve mettere a disposizione dell'azienda, gratuitamente, lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Deve inoltre far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e controllo.

Il titolare dell'allacciamento dovrà assegnare per le installazioni dei contatori un luogo conveniente, di facile accesso, posto al sicuro da vibrazioni e altre sollecitazioni meccaniche, dalla polvere, dall'umidità e dal gelo. L'ubicazione è fissata in accordo con l'azienda, in modo che la posa e lo smontaggio del contatore possano farsi comodamente e che le letture si possano eseguire facilmente.

Laddove possibile, l'ubicazione del contatore deve essere predisposta per un sistema di telelettura. Spetta al titolare dell'allacciamento conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni fornite dall'azienda.

**Art. 43: Misura del consumo**

Per la determinazione del consumo di gas fanno stato le indicazioni dei contatori ufficiali dell'azienda.

Eventuali letture supplementari richieste o causate dagli abbonati (per esempio in caso di inaccessibilità all'apparecchio di misura) verranno fatturate a parte, secondo il Capitolo 8 Finanziamento e tariffe.

In taluni casi l'abbonato può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'azienda.

**Art. 44: Guasti e manomissioni agli apparecchi di misura**

Solo gli incaricati dell'azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di controllo; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio dei contatori.

Guasti agli apparecchi di misura e di controllo cagionati dall'abbonato e/o cliente e/o titolare dell'allacciamento o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'azienda a spese del titolare dell'allacciamento.

Chiunque deteriori o tolga i sigilli dai contatori o da altri apparecchi di misura senza autorizzazione è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di revisione e di taratura. L'azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.

**Art. 45: Verifica dei contatori**

L'abbonato può chiedere per iscritto che i suoi contatori vengano controllati da un laboratorio di verifica autorizzato dall'Istituto federale di metrologia (METAS). L'azienda si occupa dello smontaggio e della spedizione.

Nel caso di un risultato della verifica entro i limiti di tolleranza indicati nelle norme federali, tutte le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio dei contatori, saranno a carico dell'abbonato, in caso contrario saranno sopportate dall'azienda.

In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente la METAS.

**Art. 46: Errori di misura**

Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'azienda.

Ad eventuali errori di misura del consumo di gas dovuto a cattivo funzionamento del contatore si porrà rimedio, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.

Se si constata che l'inesattezza del contatore supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura.

Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato.

Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'installazione interna e nella sua utilizzazione.

Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

L'abbonato non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno o prelievi abusivi da parte di terzi.

**Art. 47: Contatori centralizzati**

Nel caso di uno stabile con più inquilini, di norma viene posato dall'azienda un unico contatore centralizzato.

**Art. 48: Contatori in derivazione (sottocontatori)**

Di principio i sottocontatori non sono ammessi. Tuttavia l'azienda concede la posa di contatori in derivazioni soltanto laddove è installato un contatore centralizzato.

In tal caso, i sottocontatori sono acquistati e posati in osservanza delle prescrizioni tecniche dal titolare dell'allacciamento, il quale ne rimarrà proprietario, in quanto facenti parte dell'installazione interna.

L'azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sottocontatori, i costi per il loro acquisto e la posa nel caso di una situazione particolare, quale ad es. contracting. In questi casi i contatori sono di proprietà dell'azienda.

**Art. 49: Responsabilità**

Laddove non vengono stabilite le rispettive responsabilità, il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o il cliente, sono tenuti solidamente nei confronti dell'azienda al risarcimento dei danni al contatore non dovuti alla normale usura quali ad esempio: danneggiamenti, danni del fuoco o del gelo, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne.

Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o il cliente non devono apportare in nessun caso modifiche al contatore.

## 8. FINANZIAMENTO E TARIFFE

### **Art. 50: Autonomia finanziaria**

La costruzione della rete, degli impianti e la gestione dell'azienda devono essere autosufficienti. Il finanziamento avviene facendo capo alle seguenti fonti:

- a) tasse di allacciamento e di collaudo;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) sussidi;
- d) fatturazione di spese per l'esecuzione di installazioni e allacciamenti;
- e) fatturazione di prestazioni speciali;
- f) altre eventuali partecipazioni di terzi.

### **Art. 51: Copertura dei costi**

Le tasse d'allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

L'eventuale disavanzo d'esercizio viene coperto della parte ordinaria della gestione del Comune.

### **Art. 52: Spese per le condotte principali**

Le spese per le condotte di distribuzione vengono sopportate, di regola, dall'azienda.

In casi particolari, quali ad es. grande distanza dalla rete del gas e/o richiesta di allacciamento alla rete dell'alta pressione<sup>1</sup>, i singoli beneficiari possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa delle condotte di distribuzione.

### **Art. 53: Costi d'allacciamento**

I costi derivanti dall'esecuzione di un nuovo allacciamento sia per la parte sita su area pubblica, sia per quella su area privata, ivi comprese le spese derivanti dall'esecuzione di scavi e opere civili, sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Salvo accordi particolari fra i proprietari, debitamente notificati all'azienda, se un allacciamento dovesse servire più di una proprietà, i costi derivanti saranno ripartiti tra i vari proprietari in ragione della potenza di allacciamento delle singole proprietà.

In casi particolari l'azienda può realizzare lei stessa l'allacciamento. In questo caso i costi sono calcolati e presentati in un'offerta, che dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'allacciamento prima della sua esecuzione. L'azienda può richiedere degli acconti prima di procedere con l'esecuzione dell'allacciamento.

### **Art. 54: Altri costi di allacciamento**

I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori servizio dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento. Nella misura in cui la potenza allacciata rimane invariata non viene prelevato nessun ulteriore contributo di allacciamento.

I costi causati da qualsiasi spostamento di un allacciamento esistente, non originato dall'azienda, sono a carico di chi lo ha causato o richiesto.

**Art. 55: Costi dorsale**

I costi di realizzazione e di sostituzione per vetustà della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati, proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

Allorquando si tratta di realizzare nuovi allacciamenti a partire da dorsali esistenti, l'azienda valuterà, caso per caso, i costi relativi alla dorsale da imputare ai singoli titolari da allacciare, tenuto conto delle specifiche circostanze.

**Art. 56: Determinazione delle tasse**

La tassa d'allacciamento, la tassa base di utilizzazione e la tassa di collaudo sono fissate dal presente regolamento.

Le tasse di consumo e quelle per prestazioni speciali sono stabilite con una Ordinanza emanata dal Municipio, entro i parametri stabiliti nel presente Regolamento.

**Art. 57: Tassa d'allacciamento**

Per l'allacciamento di un immobile alla rete di distribuzione viene prelevata una tassa di allacciamento unica, intesa quale partecipazione ai costi di costruzione della rete di distribuzione.

La tassa di allacciamento ammonta a:

Fr. 20.--/KW:	per impianti industriali e artigianali che servono a produrre calore di processo, comprese le cucine di alberghi, ristoranti, mense, con un minimo di 15 KW allacciati alla rete del gas;
Fr. 40.--/KW:	per impianti di solo riscaldamento;
Fr. 20.--/KW:	per impianti destinati unicamente alla produzione di acqua calda;
Fr. 36.--/KW:	per impianti combinati di riscaldamento e produzione di acqua calda e/o cucina;
Fr. 300.--:	per ogni appartamento, rispettivamente cucina, per impianti per uso cucina delle economie domestiche o di alberghi, ristoranti o mense con una potenza inferiore a 15 KW.

Nel caso di potenziamento o di modifica dell'allacciamento viene prelevata una tassa calcolata deducendo dalla tassa dovuta quella (o quelle) precedentemente pagata(e).

Il debitore della tassa d'allacciamento è il titolare dell'allacciamento.

Una riduzione di potenza non dà diritto a nessuna restituzione della tassa di allacciamento precedentemente corrisposta.

**Art. 58: Tassa di utilizzazione**

Le tasse di utilizzazione ricorrenti si compongono di una tassa base (tassa d'abbonamento) e di una tassa di consumo.

La tassa base ammonta annualmente:

a)	per economia domestica uso cottura:	Fr.	16.—/KW
b)	per economia domestica uso cottura, acqua calda e/o riscaldamento ed altri usi:		
	per una potenza installata di 100 KW	Fr.	8.—/KW
	per una potenza installata da 101 a 200 KW	Fr.	6.—/KW
	per una potenza installata da 201 a 300 KW	Fr.	5.—/KW
	per una potenza installata oltre i 301 KW	Fr.	4.—/KW

La tassa di consumo è stabilita, con ordinanza, dal Municipio e pubblicata nello specifico tariffario, entro i limiti fissati nel presente Regolamento.

La tassa di consumo, espressa in Fr./kWh, è calcolata sulla base dei kWh di energia consumata durante il periodo di fatturazione, viene stabilita dal Municipio tramite apposita ordinanza entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Tassa di utilizzazione	Minimo Fr./kWh	Massimo Fr./kWh
Per tutti gli abbonati	0.03	0.12

Il quantitativo dei kWh da fatturare è calcolato a partire dai mc misurati al contatore e convertiti in kWh secondo la seguente formula (direttiva SSIGA G23):

Energia termica in kWh = volume in m<sup>3</sup> x z x Hs,eff

dove:

z è il fattore di conversione da mc letti sul contatore cliente a Nm<sup>3</sup> (metro cubo normalizzato: a pressione normale ambiente di 1013.25 mbar e a temperatura 0 °C pari a 273 K). Questo fattore dipende sostanzialmente dalla pressione di entrata dell'allacciamento (pressione relativa);

Hs,eff è il potere calorifico superiore medio annuale in kWh/Nm<sup>3</sup> secondo le caratteristiche del gas indicate dal fornitore

La direzione dell'azienda, in ossequio dell'Art. 9 LOC e dell'Art. 9 del Regolamento azienda, ha facoltà di negoziare e stipulare contratti speciali di fornitura di con singoli clienti che utilizzano il gas per processi industriali oppure che sono allacciati sulla condotta ad alta pressione 1; il margine massimo consentito è del 10% rispetto ai costi di fornitura sostenuti dall'azienda.

**Art. 59: Prelievo delle tasse di utilizzazione**

Il debitore dei costi di fornitura (tasse di utilizzazione) è l'abbonato.

Le tasse di utilizzazione ricorrenti (tasse d'abbonamento e di consumo) sono prelevate a intervalli regolari definiti dall'azienda.

L'azienda si riserva il diritto di chiedere in ogni momento degli acconti calcolati sulla base del consumo annuo presumibile.

Gli errori delle fatture (per esempio errori di calcolo o applicazione errata della categoria tariffale) e errori nei pagamenti, possono essere rettificati in ogni momento, ma al massimo con retroattività di 5 (cinque) anni. La nuova fattura porrà rimedio, nel limite del possibile, agli errori sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.

Restano riservati i casi di errori di misura del consumo del gas dovuti a cattivo funzionamento degli apparecchi contemplati all'Art. 45.

**Art. 60: Tassa di collaudo**

Per il collaudo di ogni allacciamento o impianto viene prelevata una tassa di Fr. 50.—.

Eventuali ulteriori collaudi verranno addebitati all'installatore concessionario.

**Art. 61: Esecuzione incasso <sup>2</sup>**

Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'azienda gli invia un sollecito scritto assegnandogli un termine di dieci giorni per effettuare il pagamento.

Trascorso tale termine l'azienda procederà in via esecutiva.

In caso di esecuzione infruttuosa l'azienda può procedere all'interruzione della fornitura e disporre, per la sua ripresa, condizioni particolari come il pagamento anticipato, la presentazione di una cauzione o la posa di contatori a pre-pagamento. È riservata la fornitura entro il minimo vitale, in particolare per le economie domestiche.

L'azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura ai clienti in mora con i pagamenti.

**Art. 62: Scadenza e prescrizione**

Bollette e fatture devono essere pagate entro i termini definiti dall'azienda. Trascorso infruttuoso tale termine verrà conteggiato un interesse di mora del 5%.

Le pretese pecuniarie dell'azienda nei confronti dell'utente si prescrivono con il decorso di cinque anni, riservati altri termini fissati dalla legge per casi particolari.

**Art. 63: Cauzioni <sup>3</sup>**

L'azienda può richiedere all'abbonato e/o al cliente un deposito, a titolo di cauzione, basato sul previsto consumo annuale a commerci, servizi, industrie, enti pubblici qualora il rischio di perdita dell'azienda è probabile. L'azienda ha inoltre la facoltà di adattare la cauzione in qualsiasi momento.

La cauzione può essere prestata con deposito in contanti, con la consegna di un libretto di risparmio o di deposito oppure con un'idonea garanzia bancaria. Per tutte queste modalità l'azienda non corrisponde interessi.

<sup>2 e 3</sup> Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 15 giugno 2022.

Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'azienda può rifiutare l'erogazione di gas o interromperla se la stessa è già in atto. È riservata la fornitura entro il minimo vitale, in particolare per le economie domestiche.

Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'azienda.

Al momento della restituzione della cauzione verranno fatturate, se giustificato, le spese di gestione sulla base dell'Ordinanza tasse cancelleria.

Le cauzioni non ritirate dai clienti alla cessazione del rapporto commerciale (in giacenza) restano depositate presso l'azienda sino a nuovo avviso.

L'azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti qualora venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).

#### **Art. 64: Costi amministrativi e prestazioni particolari**

Per i costi amministrativi, il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza concernente il prelievo delle tasse di cancelleria. Ogni prestazione dell'azienda viene fatturata in base al tempo effettivo impiegato.

Per spese amministrative ricorrenti, gli importi, se del caso, sono espressamente esposti nell'Ordinanza.

Le prestazioni particolari, non specificatamente indicate nel presente regolamento, sono fatturate sulla base di offerte proposte dall'azienda e sottoscritte dall'abbonato e/o cliente e/o titolare dell'allacciamento.

## **9. ASPETTI LEGALI**

#### **Art. 65: Infrazioni**

Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000. -, secondo l'Art. 145 LOC cpv. 2.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

L'azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

#### **Art. 66: Contestazioni e procedure**

Le contestazioni contro le decisioni dell'azienda devono essere notificate all'azienda entro trenta giorni.

Contro la presa di posizione dell'azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla legislazione (Art. 208 LOC).

Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico.

**Art. 67: Diritto applicabile, tribunali e foro**

Le contestazioni di ordine giuridico sono regolamentate dalle normative del diritto federale e cantonale e saranno risolte dalle istanze e dai Tribunali ordinari.

Foro competente per le contestazioni di diritto civile è quello di Mendrisio.

**Art. 68: Entrata in vigore**

Il presente regolamento ha validità con l'approvazione da parte da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali).

Il presente Regolamento sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvato dal Municipio di Stabio con risoluzione no. 121 del 26 luglio 2021.  
Approvato dal Consiglio comunale di Stabio in data 13 dicembre 2021.  
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione del 15 giugno 2022.